

REGOLAMENTO (CE) N. 558/94 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di febbraio 1994 per talune carni bovine fresche o refrigerate o in conserva nel quadro del regime di importazione previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia

(Testo rilevante ai fini dello SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 266/94 della Commissione, del 4 febbraio 1994, che stabilisce, per il 1994, le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 394/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 266/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche o refrigerate di cui al codice NC 0201 e di prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, originari della Svezia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 15 febbraio al 31 marzo 1994; che non sono stati chiesti titoli di importazione per le carni del codice NC 0201; che, tuttavia, è necessario ridurre in maniera proporzionale le domande relative alle conserve, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 266/94 se, nel corso del 1994, i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione per il primo, secondo e terzo periodo, ivi specificati al paragrafo 1, sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi rimanenti vanno ad aggiungersi ai quantitativi disponibili per il periodo successivo; che, tenendo conto

dei quantitativi residui del primo periodo, è pertanto opportuno stabilire, per il secondo periodo, intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 1994, i quantitativi disponibili per tale paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 266/94 sono soddisfatte ciascuna nella misura dell'83,44 % dei quantitativi di prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80 richiesti.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 266/94, intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 1994, ammontano a:

- 2 000 t di carni bovine, in peso carcassa, di cui al codice NC 0201,
- 625 t di prodotti, in peso carcassa, di cui ai codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 13.